

samente spiegare il tempo della malattia, della guarigione, o morte a lume, e regola del Tribunale.

Senza il Mandato del Tribunale non lasceranno i Priori accostarsi alli Lazzeretti Vivandieri, nè permetteranno che smontino dalli Battelli. Faranno che le Persone di Contumacia vadino ad una ad una a provvedersi dell' occorrente, sempre però accompagnate dal proprio Guardiano, e con l' assistenza del Priore,

Averanno cura che detti Vivandieri non manchino di capitare due volte al giorno per vender le cose necessarie, vietando alli medesimi portar, e dispensar Acquavita, e Tabacco di qualsivoglia sorte. Osserveranno che li generi siano di buona qualità, e venduti a' prezzi stabiliti, ed invigileranno che li Cibi che dai Vivandieri vengono somministrati al Marinari, e Soldati cassi, ed Infermi, e ad altri miserabili suffragati dalla Carità Pubblica al caso di Malattie, e Convalescenze siano corrispondenti alle ordinazioni delli Medici.

Faranno ch'essi Vivandieri somministrino alle Persone di Contumacia le Vivande in debita distanza con una Cesta di Vinchi per mezzo di un Legno lungo tre in quattro Braccia, nella quale sarà poi da' Contumacianti posto il Dinaro del valor del genere venduto, dovendo li Priori prima che siano toccati li Dinari dalli Vivandieri, farli mettere